

Quindi è che io proporrei qui un articolo che dicesse :

« Le multe comminate dalla legge 14 luglio 1864, non potranno per quell'anno essere superiori al quarto di quelle stabilite dalla legge. »

Tale è la proposta che io mi credo in dovere di fare alla Camera.

(*I deputati Leopardi, Sanguinetti e Cadolini domandano la parola.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Leopardi.

LEOPARDI. Poichè si tratta di un'imposta nuova, ed il ministro delle finanze ci espose che tutte le Commissioni si sono adoperate con molto zelo, e che bisogna aver considerazione alle mancanze, per le quali si è incorso nelle multe, domandando che siano ridotte al quarto di quello che la legge vuole, io propongo che per la prima volta, e solamente per la prima volta, siano condonate compiutamente. (*Movimenti in vario senso*)

SANGUINETTI. Giacchè il signor ministro ha proposto un articolo per riempire una lacuna che esiste nella legge, io vorrei suggerirgli di riempirne un'altra.

PRESIDENTE. Bisogna prima esaurire questa questione.

SANGUINETTI. Non sono che due parole... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prima risolviamo questa questione; farne un'altra non è risolvere la prima.

Voci. Finiamo questo!

CADOLINI. Mi pare che non sia un bel sistema questo che il ministro, dopochè ha presentato un progetto di legge che fu esaminato dalla Commissione, la quale ne ha fatto il rapporto, venga poi qui a fare nuove proposte... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Fa una questione pregiudiziale?

CADOLINI. Io propongo che le proposte che il Ministero viene a fare estemporaneamente alla Camera siano rinviate alla Commissione. (*Rumori*)

Voci. Ma se l'accetta!

CORTESE, relatore. La Commissione ha compreso l'articolo del Ministero e lo accetta fin d'ora, poichè si tratta di fare un bene ai contribuenti. (*Si! si!*)

PLUTINO AGOSTINO. Io appoggio la proposta dell'onorevole Leopardi, perchè veramente nè gl'impiegati del Governo, nè le Commissioni capivano abbastanza come avessero a disporre le cose, perchè la legge fosse giustamente applicata. Tutte le contravvenzioni che ci sono state e tutte le multe che verranno inflitte, saranno inflitte o per oscitanza, o per ignoranza, ma per frode no, perchè tutti i contribuenti, tutti quanti i cittadini hanno degnamente corrisposto all'appello del paese, per la qual cosa io credo che per questa prima volta si dovrebbero condonare tutte le multe.

SELLA, ministro per le finanze. Capirà benissimo la Camera che se io avessi potuto fare questa bella proposta che suggerisce l'onorevole Leopardi, io l'avrei fatta di gran cuore, perchè, se c'è uno che senta un debito di gratitudine ai contribuenti, agl'impiegati ed

alle Commissioni nell'applicazione di quest'imposta, certo debbo esserlo io. (*Segni di assenso*)

Ma capirà la Camera che, mentre io sono qui a dichiarare che l'immensa maggioranza degl'impiegati e delle Commissioni, tutti hanno fatto quanto era possibile per l'applicazione di questa legge, vi sono tuttavia dei casi in cui non si può passar sopra, in cui è impossibile al ministro delle finanze di applicare questo condono. (*Segni di assentimento*)

Mi limito pertanto a domandare che il condono medesimo non possa superare il quarto di ciò che prescrive la legge.

Dico poi di più che sarebbe mio intendimento di applicare più largamente i condoni, anche al disotto di questo quarto in tutti i casi che potrò.

PRESIDENTE. L'onorevole Leopardi persiste nella sua proposta?

LEOPARDI. Mi limito a chiedere che sia salvo il condono totale in talune circostanze.

SELLA, ministro per le finanze. Sì, sì.

LEOPARDI. Allora ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo :

« Le multe incorse fino al giorno della promulgazione della presente legge, per l'applicazione della legge del 14 luglio 1864, non potranno in nessun caso mai eccedere il quarto di quanto è da questa determinato. »

PLUTINO A. Salvo il condono totale.

SELLA, ministro per le finanze. Questo è inteso, il diritto di grazia è attribuito al capo dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiunto di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

Ora vi è una proposta dell'onorevole Bellini B., del seguente tenore :

« Nei comuni delle provincie già pontificie nei quali i centesimi addizionali sull'imposta della ricchezza mobile portata al massimo grado permesso dalla legge, non raggiunga la somma prodotta nel 1863 dalle imposte comunali alle quali quella è surrogata e che sono notate al § 9 dell'articolo 37 della legge 14 luglio 1864, n° 1830, potranno queste imposte comunali essere conservate per due anni.

« Però nella totalità delle somme che il comune riscuoteva dalle medesime nel 1863 sarà imputato il prodotto della tassa sulla ricchezza mobile portato al suo massimo. Una simile imputazione sarà fatta nelle singole quote di ogni contribuente. »

La ritira?

BRIGANTI-BELLINI B. Io sarei disposto a ritirare quest'emendamento, quando il signor ministro di finanze desse almeno un affidamento che prenderà in considerazione i bisogni di quei comuni all'epoca di transizione a cui sono soggetti, per quanto io creda che la legge sulla ricchezza mobile gliene dia la facoltà. Vorrei che egli, col suo collega il ministro dell'interno, cercassero il modo di proporre un metodo di transizione più facile, per cui quei comuni i quali già ave-